

**RISPOSTA AI QUESITI SUL BANDO SOMMINISTRAZIONE COMUNE DI CATANZARO PROGETTO SIA PON INCLUSIONE SOCIALE**

N. Quesito	QUESITO POSTO	RISPOSTA AI QUESITI
N.1	<p><b>Chiarimento art.9 Capitolato.</b>                      Precisare che la responsabilità verso terzi per i danni causati dai somministrati è in capo all'utilizzatore ex-art. 35 c.7 D.Lgs. 81/15</p>	<p><b>Risposta</b>  <i>Recepita richiesta. Per mero errore materiale l'art.9 del Capitolato non richiamava il dispositivo dell'art.35 c.7 del D.Lgs. 81/2015 che mette in capo all'utilizzatore la polizza responsabilità verso terzi dei lavoratori somministrati.</i>  <i>E' stato già pubblicato l'Avviso di rettifica del Capitolato per l'art.9.</i></p>
N.2	<p><b>Chiarimento art.14 Capitolato.</b>                      Richiesta che eventuali penali non vengano decurtate dalla parte di fattura costituente rimborso del costo del lavoro.</p>	<p><b>Risposta</b>  <i>Trattandosi di un servizio a Gara di somministrazione di lavoro, la cui rendicontazione è quasi esclusivamente riferita a rimborso di costo del lavoro, l'eventuale esclusione di tale costo dalle penali di cui all'art.14 in caso di ritardi gravi dell'Agenzia appare non proponibile e non viene quindi accolto. L'art.14 è quindi integralmente confermato.</i></p>
N.3	<p><b>Chiarimento art.16 Capitolato.</b>                      Stante l'indiscussa facoltà di recesso, si segnala che il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera fino alla naturale scadenza contrattuale, salvo il mancato superamenti del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, si chiede vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato i costi del lavoro ex-art.33 c. 2 del D.Lgs. 81/15.</p>	<p><b>Risposta</b>  <i>L'art.33 comma 2 del D.Lgs. non disciplina un obbligo di rimborso dei costi del lavoro in caso di interruzione o di recesso del servizio di somministrazione, ma solo l'obbligo di rimborso al somministratore dei costi contrattuali e previdenziali effettivamente sostenuti a favore dei lavoratori. Appare dunque evidente che l'Amministrazione è tenuta a rimborsare i costi di personale sostenuti dall'Agenzia per servizi effettivamente resi, ma non esiste disposizione che in caso di sospensione del rapporto comporti la continuità della prestazione a carico dell'amministrazione. La richiesta non viene quindi accolta. L'art.16 è quindi integralmente confermato.</i></p>
N.4	<p><b>Clausola sociale prevista dall'art. 31 del CCNL</b> di categoria Agenzie per il Lavoro, in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante procedura ad una aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Si chiede di conoscere di conseguenza: il numeri dei lavoratori oggi attivi con contratti di somministrazione, il loro inquadramento, la</p>	<p><b>Risposta</b>  <i>Si attesta che il Comune di Catanzaro non ha in corso e non ha avuto in precedenza alcun contratto di somministrazione di lavoro che possa determinare fattispecie previste dal richiamato art. 31 del CCNL.</i></p>

	tipologia contrattuale, la data di assunzione (se a tempo indeterminato) o trasformazione, la durata media delle missioni negli ultimi 36 mesi, l'attuale fornitore e la conferma dell'idoneità e della formazione avvenuta del personale.	
N.5	<p><b>Determina a contrarre.</b> Si chiede di prendere visione sul sito della Determina Dirigenziale a contrarre n. 3541 del 28/12/2018.</p>	<p><b>Risposta</b> <i>La richiamata Determina Dirigenziale di autorizzazione a contrarre n. 3541 del 28/12/2018 è atto endoprocedimentale che non ha rilevanza sulla Gara, e che peraltro era comunque disponibile sull'area "Albo Pretorio"-Archivio Atti fino al 22/1/2019. Ad ogni modo per maggiore dovere di trasparenza, viene resa disponibile sulla Sezione Bandi la Determina richiamata integralmente.</i></p>
N.6	<p><b>Clausola sociale.</b> Nel rispetto della par condicio, fermo l'effettivo temperamento della libertà d'impresa con il diritto al lavoro e come espressamente evidenziato dal recente Parere 2703/2018 il 21.11.2018 del Consiglio di Stato, in relazione alle Linee Guida ANAC sulla clausola sociale, attraverso il quale è statuito che: -È necessario eliminare l'asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti e l'imprenditore uscente (titolare di una posizione di vantaggio informativo, dalla quale occorre prevenire il potenziale abuso) -È necessario, in termini economici, consentire a tutti i concorrenti la ricezione di tutte le informazioni sul numero di somministrati forniti, sui relativi costi nonché su tutte quelle informazioni solo in possesso del predetto fornitore uscente, necessarie per presentare un'offerta sostenibile -essendo le predette informazioni in possesso esclusivo del fornitore uscente, è rintracciabile un obbligo post-contrattuale a renderli noti ex art 1375 cc e 1175 cc (buona fede e correttezza) -trattasi di obblighi di informazione per i quali potrebbe configurarsi anche una responsabilità, in caso di inadempimento, di cui all'art 80 c. 5 lettera c) D.Lgs. 81/15 -il dato deve essere ancorato all'intera durata della precedente fornitura, non a un periodo particolare, poiché potrebbe derivarsi un valore potenzialmente indeterminato. Tutto quanto su esposto si chiede di ricevere:</p>	<p><b>Risposta</b> <i>Si rinvia all'analogha risposta già determinata sopra al N.4</i></p>

	<p>a) Il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazione</p> <p>b) L'inquadramento di tali lavoratori</p> <p>c) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori</p> <p>d) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi</p> <p>e) L'attuale fornitore</p>	
N.7	<p><b>Chiarimenti art. 6 Capitolato.</b></p> <p>In relazione alle procedure di selezione si evidenzia che l'Agenzia rispetta tutti i principi previsti dalla normativa privatistica ma non stila graduatorie né segue la normativa pubblicistica. Si richiede di rivedere l'articolo.</p>	<p><b>Risposta</b></p> <p><i>La disposizione contenuta nell'art.6 del Capitolato, che impone all'Agenzia per il lavoro per il reclutamento dei lavoratori da avviare al lavoro somministrato di ricorrere a procedure pubbliche e trasparenti di selezione, rese note agli interessati attraverso adeguata pubblicità (sia prima dell'effettuazione della selezione sia rendendo note le graduatorie dell'avvenuta selezione), ed a garantire la piena trasparenza, imparzialità, qualità, ed economicità e celerità di espletamento delle procedure di selezione dei Candidati, discende da precise e cogenti disposizioni procedurali impartite dal Ministero del Lavoro e delle P.S., Autorità di Gestione del PON Inclusione Sociale per l'effettuazione di affidamenti per la somministrazione di lavoro ai Progetti cofinanziati dal FSE.</i></p> <p><i>Tale disposizione è finalizzata a garantire il primario interesse pubblico e di trasparenza dell'Amministrazione sulla procedura selettiva, che si trasferisce in via generale ai Soggetti Beneficiari di finanziamento comunitario. Si rammenta che il Regolamento UE n. 1303/2013 stabilisce l'obbligo per tutti i beneficiari di cofinanziamenti comunitari del rispetto dei principi trasversali della trasparenza, pubblicità, pari opportunità e non discriminazione, che si applicano quindi anche alle procedure di selezione del personale somministrato. La richiesta di revisione dell'art.6 del Capitolato non può quindi essere accolta, e si conferma integralmente il richiamato art.6 del Capitolato.</i></p>
N. 8	<p><b>Dichiarazioni antimafia</b></p> <p>Le dichiarazioni relative ai familiari conviventi, ai sensi della vigente normativa antimafia, devono essere prodotte in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto (cfr. art.83 c.1 D.Lgs. 159/2011); tale verifica rileva infatti ai fini dell'aggiudicazione definitiva della gara ed è quindi disposta sul</p>	<p><b>Risposta</b></p> <p><i>La richiesta di mere autodichiarazioni antimafia relative ai familiari conviventi già nella fase di gara è motivata dalle esigenze di celerità della procedura di aggiudicazione, e non appare in contrasto con la disposizione sulla documentazione antimafia dopo l'aggiudicazione. Si conferma quindi la disposizione.</i></p>

	concorrente risultato aggiudicatario all'esito delle operazioni di gara. Si chiede conferma che il concorrente non deve produrre il mod.3 in fase di gara.	
<b>N. 9</b>	<p><b>Clausola sociale.</b>  Con riferimento a quanto espresso dal parere 2703/2018 del 21/11/2018 del Consiglio di Stato in relazione alle Linee-guida ANAC sulla clausola sociale, ossia:  La necessaria eliminazione della simmetria informativa tra la società uscente e la società entrante in termini di possesso di informazioni; Consentire a tutti i concorrenti di avere le medesime informative sul numeri dei somministrati e su tutte quelle informazioni utili per una adeguata Offerta nel rispetto della buona fede e correttezza (art, 1375 e 1175 del C.C.). Si chiede quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'attuale numero di lavoratori con contratto di somministrazione</li> <li>- Se sono contratti a tempo determinato o indeterminato e il numero dei lavoratori per ognuna delle due tipologie contrattuali;</li> <li>- L'attuale fornitore</li> <li>- Le mansioni a cui verranno adibiti i lavoratori somministrati</li> <li>- Eventuali agevolazioni contributive in dote ai lavoratori e riconosciute all'Ente.</li> </ul>	<p><b>Risposta</b>  <i>Si rinvia all'analogo risposta già determinata sopra al N.4</i></p>
<b>N. 10</b>	<p><b>Valutazione conformità</b>  Tra i requisiti richiesti al punto 7.3 comma b) del disciplinare di gara, che cosa si intende per "possesso di una valutazione di conformità"? Forse il rapporto finale di Audit/visita ispettiva?</p>	<p><b>Risposta</b>  <i>La risposta è positiva.</i></p>
<b>N. 11</b>	<p><b>Garanzia provvisoria</b>  Per la garanzia provvisoria, come richiesto al comma 6) dell'art.10 del disciplinare di gara, chiediamo conferma che sia accettata come alternativa all'autentica notarile, dichiarazione relativa ai poteri di firma rilasciata dal firmatario della fideiussoria</p>	<p><b>Risposta</b>  <i>La risposta è positiva.</i></p>
<b>N. 12</b>	<p><b>Polizza art.9 Capitolato</b>  Relativamente all'art.9 del CSA: si chiede alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti dell'APL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato. In</p>	<p><b>Risposta</b>  <i>Si rinvia all'analogo risposta già determinata sopra al N.1</i></p>

quest'ultimo caso, infatti, le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l'attività di somministrazione alla disciplina generale in materia di appalto genuino di cui all'art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, dettata dal D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 art. 35.

L'istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore ed utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l'utilizzatore ed il lavoratore.

Tale peculiare rapporto trilatero si contraddistingue proprio perché l'attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell'impresa somministratrice nell'interesse di un altro soggetto che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive.

Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore.

Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo, l'articolo 26 del summenzionato D.lgs. 276, oggi art. 35 del Decreto 81, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo **utilizzatore** in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2043 del c.c.

**Tutto quanto sopra è stato ulteriormente riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di**

	<p><b>somministrazione.</b></p> <p>In senso conforme si è poi più volte espressa anche la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo nella Deliberazione n. 100 del 2012.</p> <p>Tali considerazioni trovano un'ulteriore conferma nella stessa <i>ratio</i> giuridica sottesa all'istituto della somministrazione di lavoro a termine, esplicitata nell'art. 29 del Decreto 276 previgente, il quale, nel ribadire che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente difforme dal contratto di appalto di cui all'art. 1665 cc, stabilisce espressamente che “...il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.</p> <p>Occorre infine tener presente che la stazione appaltante è comunque garantita, rispetto ad eventuali irregolarità od inadempimenti nell'esecuzione del servizio, dalla prestazione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall'art.103 del D. Lgs. 50/2016.</p>	
<b>N. 13</b>	<p><b>Spese contrattuali</b></p> <p>Si chiede di voler indicare l'ammontare, anche presunto, delle eventuali spese contrattuali.</p>	<p><b>Risposta</b></p> <p><i>Le spese contrattuali sono quelle di bollo e di registrazione in base fissa sulla stipula, che sono intorno alle 450,00 euro.</i></p>
<b>N. 14</b>	<p><b>Valutazione di conformità</b></p> <p>In merito ai requisiti di capacità tecniche e professionali della gara in oggetto, siano a chiedere chiarimenti in merito al possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Intendete il verbale di Audit di mantenimento del certificati di qualità?</p>	<p><b>Risposta</b></p> <p><i>La risposta è positiva.</i></p>
<b>N. 15</b>	<p><b>Requisiti idoneità punto 7.1. Disciplinare</b></p> <p>Nel Disciplinare, al punto 7.1, è scritto che “I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da</p>	<p><b>Risposta</b></p> <p><i>Nell'ambito del Progetto Tecnico, l'Agenzia di somministrazione può vedersi riconosciuto un punteggio di max 3 punti per la metodologia</i></p>

	<p>tutti i soggetti che partecipano alla gara sia in forma singola che raggruppata o consorziata, sia dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento." Nel progetto tecnico è indicato che un punteggio massimo di 2 punti sarà assegnato in base alle caratteristiche del soggetto formatore. Se non sono male informato, nessuna Agenzia per il lavoro svolge anche, direttamente, la formazione dei somministrati che invia ai propri clienti: alcune agenzie si rivolgono a società controllate, altre a enti di formazione terzi. In ogni caso, comunque, gli enti formativi non possiedono i requisiti b (iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro) e c (possesso dell'autorizzazione ministeriale ad operare come agenzie per il lavoro), bensì loro propri (ad es. accreditamenti regionali e/o nazionali specifici per la formazione). Si chiede pertanto come procedere ed in particolare</p> <p>(1) se non considerare affatto in fase di gara le società di formazione come soggetto "altro" dal concorrente, dal momento che la procedura di gara è per l'acquisto del servizio "Servizi di fornitura di personale" -di cui la formazione è parte integrante e precedente all'acquisto del servizio di somministrazione, ma non acquistabile separatamente- e non anche il distinto servizio "Servizi di formazione del personale"; oppure</p> <p>(2) se è necessario segnalare la partecipazione di subappaltatori e/o imprese ausiliarie e, in questo caso, se è possibile indicarle benché, per loro stessa natura in quanto enti di formazione, non possiedano i requisiti di cui all'art. 7.1 lettere b) e c).</p>	<p>della "Formazione generica e specifica" (tra cui la formazione per la sicurezza), e max 2 punti per le caratteristiche del soggetto formatore utilizzato in partenariato (con particolare attenzione alla precedente esperienza nella formazione nella P.A.). <i>Qualora l'Agenzia non abbia diretta qualificazione nel campo della formazione, essa potrà dunque avvalersi del partenariato di una Agenzia formativa, per il quale potrà essere stipulato ed esibito un contratto continuativo di cooperazione , così come consentito dall'art.105 co. 3 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016, o accordo di partenariato in subappalto, anche se non in possesso dei requisiti di cui all.7.1 lettere b) e c) per le Agenzie formative accreditate secondo la normativa regionale.</i></p>
<p><b>N. 16</b></p>	<p><b>Costo contrattuale personale1</b> Nel capitolato, agli artt. 1 e 5, sono indicate sia figure di livello D1, sia figure di livello C1. Nella documentazione di gara è però poi indicato unicamente il costo orario del liv. D1 (€ 20,65). Potreste eventualmente integrare con il costo del livello C1?</p>	<p><b>Risposta</b> <i>Il costo orario del Livello C1 è pari ad Euro 15,92.</i></p>
<p><b>N. 17</b></p>	<p><b>Costo contrattuale personale2</b> Nel capitolato, a pag. 9, leggo "- costo annuo lordo onnicomprensivo: € 40.082,75 (per dipendente a tempo pieno) compresa tredicesima mensilità e Indennità di Comparto; - costo mensile lordo onnicomprensivo: € 3.340,22 (per dipendente a tempo pieno)</p>	<p><b>Risposta</b> <i>Il costo contrattuale indicato è desunto dalle tabelle di cui al CCNL Regioni ed Autonomie locali, comprensive di oneri previdenziali, 13<sup>^</sup> mensilità, rateo TFR e indennità di comparto, e rientrano pienamente nei massimali previsti. Viene quindi integralmente confermato quanto indicato nel</i></p>

	<p>- costo orario lordo temporizzato onnicomprensivo: € 20,65 (costo orario del personale dipendente comprensivo della temporizzazione della 13ma mensilità e delle malattie standard e della quota parte della vacanza contrattuale equivalente a € 13,23 mensili – lavoro effettivo medio annuo: 45 settimane)</p> <p>- tasso INAIL “operatore non stanziale”. Il costo orario, partendo dagli elementi contrattuali, retributivi, contributivi, e dalle Vs. indicazioni (in particolare il lavoro effettivo medio annuo di 45 settimane), mi pare decisamente sottostimato, come da allegato (Allegato prospetto Dettaglio costo del lavoro dei dipendenti Enti Pubblici, come da indicazioni del Ministero del Lavoro e P.S.). Potreste verificare?</p>	<p><b>Capitolato.</b>  <i>Si sottolinea comunque che nell’ambito della dotazione finanziaria del Progetto il Comune di Catanzaro riconoscerà al Soggetto Somministratore tutti i costi e gli oneri effettivamente derivanti dall’applicazione del CCNL di categoria che dovessero determinarsi successivamente all’aggiudicazione, in esecuzione all’art.33 del D.Lgs. 81/2015.</i></p>
<b>N. 18</b>	<p><b>CIG Perfezionato</b>  Si segnala che il CIG non risulta al momento perfezionato da codesta Stazione Appaltante, così che non siamo in grado di pagare il contributo all’Autorità di Vigilanza.</p>	<p><b>Risposta</b>  <i>Il CIG è stato regolarmente perfezionato e consente di pagare il contributo all’Autorità di Vigilanza</i></p>
<b>N. 19</b>	<p><b>Protocollo legalità</b>  Nelle dichiarazioni integrative (mod.2) al punto 5. Si deve dichiarare: “di accettare il protocollo di legalità in tema di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, sottoscritti tra la Prefettura di Catanzaro e il Comune di Catanzaro in data 22/5/2015, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 15/5/2015 e si obbliga al rispetto delle clausole in esso riportati, allegati alla documentazione di gara (art.1 comma 17 della L. 190/2012). Tuttavia il Protocollo di legalità predetto non è reperibile né tra la documentazione di gara né sul sito Internet indicato.</p>	<p><b>Risposta</b>  <i>La Deliberazioni della Giunta Comunale n. 220 del 15/5/2015 è scaricabile con il motore di ricerca tra gli atti della Giunta Comunale su “Trasparenza Amministrativa” del Sito del Comune di Catanzaro. Per esigenza di trasparenza comunque la D.G.C. n. 220 del 15/5/2015 viene pubblicata tra i documenti di gara sul sito del Comune di Catanzaro – Sezione “Gare e avvisi”..</i></p>
<b>N.20</b>	<p><b>Sulle festività.</b>  Si chiede cortese conferma che le festività, anche infrasettimanali (godute e non godute), essendo istituito ad evento e quindi non predeterminabili a priori, saranno fatturate a parte solo al loro verificarsi, stante l’obbligo dell’Utilizzatore di rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori (cfr. art. 33, co. 2, D.lgs 2015, n. 81).</p>	<p><b>Risposta</b>  <i>La risposta è positiva.</i></p>
<b>N.21</b>	<p><b>Sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</b>  Si prende atto che in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro la</p>	<p><b>Risposta</b>  <i>Si richiama che l’art.35 co.4 del D.Lgs. 81/2015 mette in capo al</i></p>



	<p>formazione parte generale dovrà essere ricompresa nel moltiplicatore offerto. Inoltre, premesso che la Legge di Gara attribuisce 3 punti del progetto tecnico alla formazione generale e specifica, considerato che i lavoratori somministrati operano presso luoghi di lavoro propri dell'Utilizzatore che, inoltre, ne dirige e controlla l'operato, si chiede cortese conferma che l'eventuale responsabilità connessa agli oneri di informazione, formazione e addestramento in materia di igiene e sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e art. 35, co. 4 D. Lgs. 81/2015) debba ricadere in capo all'Utilizzatore.</p>	<p><i>Somministratore l'onere della formazione dei lavoratori sulla sicurezza, salvo che il contratto di somministrazione non preveda che l'obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore (possibilità non obbligo). L'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 pone peraltro con chiarezza in capo al somministratore l'onere della formazione sulla sicurezza, e che la stessa debba avvenire all'atto della costituzione del rapporto di lavoro.</i></p> <p><i>L'Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 21/12/2011 ha confermato l'obbligo di formazione in capo al somministratore in modalità anche anteriore al rapporto di lavoro.</i></p> <p><i>Peraltro la circostanza richiamata dell'attribuzione di punteggi premiali per le Agenzie che presentano progetti formativi qualificati, nell'ambito della formazione generale, per i lavoratori somministrati conferma l'assunto che sia il somministratore ad erogare la formazione generale in cui è collocata la formazione sulla sicurezza. Si conferma pertanto che la formazione dei lavoratori somministrati in materia di sicurezza debba essere in capo al Somministratore.</i></p>
<p><b>N.22</b></p>	<p><b>Sulle caratteristiche del soggetto formatore.</b></p> <p>Si prende atto dell'attribuzione di n. 2 punti del Progetto Tecnico in <i>"considerazione della qualificazione e l'esperienza maturata in ambito formativo nel settore della Pubblica Amministrazione"</i>. Premesso che la Scrivente, in qualità di Agenzie per il Lavoro non può erogare direttamente corsi di formazione, si chiede cortese conferma che per vedersi riconosciuti i suddetti n. 2 punti sarà sufficiente per la Scrivente ricorrere e produrre il <b>contratto continuativo di cooperazione</b>, servizio e/o fornitura sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della presente procedura sottoscritto con Società di formazione (tra l'altro appartenente allo stesso gruppo della Scrivente), <b>così come consentito dall'art. 105, co. 3, lett. c-bis) del Codice dei Contratti Pubblici.</b></p> <p>Diversamente si chiede la possibilità di partecipare in <b>RTI verticale</b>, dovendo considerarsi la Somministrazione quale servizio principale e la Formazione quale servizio secondario, e con le relative modifiche alla legge di gara in punto di requisiti, stante l'ovvia carenza in capo alla società di formazione (mandante) dei requisiti di cui al punto 7.1 REQUISITI DI</p>	<p><b>Risposta</b></p> <p><i>Nell'ambito del Progetto Tecnico, l'Agenzia di somministrazione può vedersi riconosciuto un punteggio di max 3 punti per la metodologia della "Formazione generica e specifica" (tra cui la formazione per la sicurezza), e max 2 punti per le caratteristiche del soggetto formatore utilizzato in partenariato (con particolare attenzione alla precedente esperienza nella formazione nella P.A.).</i></p> <p><i>Qualora l'Agenzia non abbia diretta qualificazione nel campo della formazione, essa potrà dunque avvalersi del partenariato di una Agenzia formativa, per il quale potrà essere stipulato ed esibito un contratto continuativo di cooperazione, così come consentito dall'art.105 co. 3 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016, o accordo di partenariato in subappalto, anche se non in possesso dei requisiti di cui all.7.1 lettere b) e c) per le Agenzie formative accreditate secondo la normativa regionale.</i></p>

	IDONEITÀ PROFESSIONALE del Disciplinare di Gara.	
N. 23	<p><b>Applicazione nuovo CCNL e festività infrasettimanali.</b>  Si segnala che il costo del personale da voi indicato si riferisce alla retribuzione ante rinnovo del CCNL. Si chiede di adeguare il costo di gara ai nuovi minimi previsti dal CCNL dopo il rinnovo del 2018.  Si segnala inoltre che le festività infrasettimanali ricadenti durante la missione sono costo di lavoro e non margine di agenzia.</p>	<p><b>Risposta</b>  <i>Come già ribadito al Quesito n. 17, il costo contrattuale indicato è desunto dalle tabelle di cui al CCNL Regioni ed Autonomie locali, comprensive di oneri previdenziali, 13<sup>^</sup> mensilità, rateo TFR e indennità di comparto, e rientrano pienamente nei massimali previsti. Viene quindi integralmente confermato quanto indicato nel Capitolato.</i>  <i>Si sottolinea comunque che nell'ambito della dotazione finanziaria del Progetto il Comune di Catanzaro riconoscerà al Soggetto Somministratore tutti i costi e gli oneri effettivamente derivanti dall'applicazione del CCNL di categoria che dovessero determinarsi successivamente all'aggiudicazione, in esecuzione all'art.33 del D.Lgs. 81/2015.</i>  <i>Tale principio di rimborso effettivo delle spese contrattuali comprende anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti durante la missione, nei limiti previsti dal CCNL di categoria.</i></p>

**IL RUP**

**Dr. Antonio De Marco**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Avv. Saverio Molica**

Catanzaro, il 12/2/2019